



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0089072 / 2015

Atto N. 4110

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 rilasciata alla ditta Longarello S.r.l. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Genova Via Prà civ. 6/r, relativamente ai titoli abilitativi: - "autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii."; - "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

In data 11/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova in data 06.08.2015 ed assunta al protocollo provinciale in data 06.08.2015 con prot. n. 66918, presentata dalla ditta Longarello S.r.l. (Sede Legale Genova – Piazza Rossetti 1/1 - P.IVA 02333530992) con insediamento produttivo sito in Comune di Genova Via Prà 6/r.;

Visto il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 3 Genovese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 127296 del 20.10.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova del 20.10.2015 n. 83241 PEC, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta Longarello S.r.l.;

Visti:

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Genova prot. n. PG/2015/341584/SF del 30.10.2015, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 88425 PEC del 09.11.2015, nel quale si rileva che, sulla base della documentazione pervenuta nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute nulla osta in merito all'esercizio dell'attività in argomento.

Visto l'attestato di versamento effettuato dalla ditta Longarello S.r.l. in data 24.09.2015 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	231	2015

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'attività della ditta consiste nella gestione di un impianto di lavaggio automatico costituito da tre piste per auto.

Il lavaggio viene effettuato manualmente mediante lance a pressione azionate automaticamente.

I detersivi utilizzati nelle singole fasi di lavaggio, shampoo e ceratura sono costituiti da materiali cosiddetti "lava auto ecologici" prodotti dalle primarie case del settore.

Il volume di acqua utilizzata, prelevata dall'acquedotto pubblico, è direttamente vincolata all'effettivo numero di automezzi lavati. Si ipotizza un consumo di circa 400 litri/ora di acqua per pista. Tale dato è riferito alla potenzialità massima, nella realtà si avranno picchi di lavoro solo in determinate fasce

orarie.

Le acque di lavaggio, separate con cunette dalle acque di pioggia, vengono convogliate tramite griglie a pavimento in un pozzetto di raccolta che le immette nella vasca compartimentata costituita da quattro sezioni.

L'insediamento è dotato di un impianto di depurazione biologico, specifico per effettuare il trattamento biologico delle acque reflue provenienti da impianti di lavaggio automezzi e caratterizzate dalla presenza di idrocarburi, oli minerali, tensioattivi e solidi in sospensione. La portata di alimentazione dell'impianto è stata fissata in 2 m³/ora.

Ciclo di depurazione

Gli scarichi provenienti dall'autolavaggio fluiscono per gravità a una vasca interrata, di forma parallelepipedica, dotata di tre setti divisorii interni e botole in ghisa per eventuali ispezioni.

Le dimensioni della vasca sono: lunghezza 4,5 mt., larghezza 2,5 mt., altezza 2,5 mt.

La vasca è costituita da quattro sezioni:

1) Sezione di dissabbiatura statica.

In tale sezione (V1), capacità 5000 litri, arrivano per gravità gli scarichi provenienti dalla piazzola dell'autolavaggio e con un tempo di ritenzione maggiore di un'ora avviene la dissabbiatura statica.

2) Sezione di disoleazione statica.

Dalla sezione di dissabbiatura le acque passano per sfioro alla sezione di disoleazione (V2), capacità 5000 litri, dove grazie alla creazione di una zona di calma avviene la separazione degli oli minerali presenti.

I fanghi depositati nella sezione dissabbiatura e gli oli raccolti nella sezione di disoleatura verranno saltuariamente asportati tramite ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti.

3) Sezione di ossidazione biologica.

Dopo i trattamenti sopra descritti, le acque confluiscono per gravità in apposita sezione V3, capacità 10000 litri, che funge da sezione di ossidazione biologica.

All'interno della stessa viene insufflata aria (soffiante a canali laterali) in modo da operare un processo di degradazione biologica che si porta a completamento su una vasta superficie di contatto creata all'interno della sezione.

Un sistema di riciclo provvede a rilanciare in testa alla sezione di dissabbiatura l'acqua depurata, per completare il ciclo di degradazione biologica e per garantire una continua alimentazione al letto batterico, soprattutto nelle ore in cui l'autolavaggio non lavora.

L'acqua depurata viene inviata tramite passaggio comunicante alla sezione V4.

Durante il periodo in cui l'impianto non riceve gli scarichi dell'autolavaggio (ore notturne) viene a diminuire la quantità di sostanze organiche di cui si ciba il sistema biologico. Se non arrivano liquami per un'ora di tempo, un timer aziona la pompa dosatrice che aggiunge una adeguata quantità di prodotto nutriente nella sezione di disoleazione così da aiutare il sostentamento di questi microrganismi.

4) Sezione di accumulo acqua trattata

Tale sezione V4, capacità 3500 litri, funziona da accumulo e rilancio dell'acqua trattata.

Una pompa sommersa tramite un regolatore a galleggiante, quando la vasca è colma, alimenta direttamente il filtro a carbone per lo scarico finale.

L'acqua in esubero trattata, viene pompata alla stazione di adsorbimento costituita da una colonna in acciaio riempita di carbone attivo, allo scopo di assicurare un tempo di contatto non inferiore a 20 minuti. Tale operazione viene effettuata al fine di eliminare le eventuali sostanze organiche residue quali idrocarburi e tensioattivi.

Periodicamente verrà effettuato il controlavaggio del filtro con acqua di rete per ripristinarne la funzionalità ottimale. L'acqua di controlavaggio viene mandata alla sezione di dissabbiatura V1.

Dopo il passaggio nel filtro in parola, l'acqua depurata viene scaricata nel Rio San Michele, previo passaggio in un pozzetto finale di campionamento.

In uscita dall'impianto di depurazione è presente un idoneo contatore delle acque scaricate.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta Longarello S.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Prà ci. 6/r.;

2) di autorizzare la ditta Lonarello S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Prà 6/r. nel Comune di Genova, ed avente recapito nel Rio San Michele nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.483.815 e Latitudine Nord 4.919.219, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta Longarello S.r.l. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) La ditta dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione degli scarichi tempestivamente, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. k);
- b) L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire un buon funzionamento dello stesso;
- c) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque di lavaggio (griglie a pavimento, pozzetto di raccolta, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
- d) il contatore volumetrico allo scarico, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
- e) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, dovrà essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- f) dovrà essere evitato che nel pozzetto di campionamento confluiscono per infiltrazione eventuali acque piovane e/o acque bianche;
- g) le sezioni di dissabbiatura e disoleazione statica, dovranno essere sottoposte a periodiche e programmate operazioni di pulizia mediante asportazione dei fanghi depositati sul fondo e delle sostanze oleose stratificate in superficie;
- h) i carboni attivi della stazione di filtrazione dovranno essere periodicamente sostituiti al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e una buona capacità di depurazione delle acque reflue;
- i) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- j) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 (dodici mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, idrocarburi totali, fosforo totale, cloruri, tensioattivi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di

conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

- k) le prime analisi di cui al punto 3 lett. j), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico - che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a) - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;
- l) contestualmente all'invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicato il valore segnato dal contalitri asservito allo scarico al momento del campionamento;
- m) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

4) Di rilasciare alla ditta Longarello S.r.l., ai sensi della Legge n. 447/1995, Nulla Osta Acustico – sulla base e nel rispetto delle valutazioni contenute nel provvedimento del Comune di Genova Direzione Ambiente Igiene Settore Igiene e Acustica prot. n. PG/2015/341584/SF del 30.10.2015, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- n) l'attività sia esercitata nell'orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 21.00;
- o) utilizzando esclusivamente i macchinari indicati ossia, compressori, colonna aspirapolvere e lancia a pressione;
- p) mantenere in perfetta efficienza i macchinari utilizzati.

5) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta Longarello S.r.l. secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	231	2015

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione

del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- alla ditta Longarello S.r.l.
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 11.11.2015

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001626	+	180,00					231	2015			
TOTALE ENTRATE				+	180,00									
TOTALE SPESE				+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 13 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 13 novembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **13 novembre 2015** al **28 novembre 2015**